



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

esente da imposta di registro ai sensi
dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017 e
art. 26 del D.Lgs 105/2018

STATUTO

Art. 1

Denominazione

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii., l’ODV denominata **“O.d.V. - Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – MILANO”** (in seguito **“Organizzazione”**), ed assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
2. L’acronimo “ODV”, o la locuzione “Organizzazione di Volontariato”, potranno essere inserite nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L’ Organizzazione, apartitica, apartitica, aconfessionale, si configura come **“Organizzazione di Volontariato”**, senza scopo di lucro neppure indiretto, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operante in armonia con il dettato del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, e ss.mm.ii., del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice di Protezione Civile”, e ss.mm.ii., delle norme regionali che regolano il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente Statuto.
4. L’Organizzazione, la quale mantiene la piena autonomia operativa, gestionale, patrimoniale e contabile, utilizza il Marchio e Denominazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (Associazione non di Terzo Settore, riconosciuta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed eretta Ente Morale con D.P.R. 07.10.1970, n. 820 ed i cui simboli sono registrati in data 30.05.2014 in Roma presso l’U.I.B.M. del Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. RM2014003380), concessi in data 05/04/2018 con nota n. SEG/COSVOL/7053 della Presidenza Nazionale attraverso l’Ufficio per il Controllo del Marchio e Denominazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Lo stesso Ufficio delibera la revoca del Marchio e della Denominazione in caso di violazioni di norme giuridiche o comportamenti che ledono l’immagine dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Gli aderenti all’Organizzazione sono soci ANPS della Sezione di riferimento.
5. L’Organizzazione, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs 117/2017, può prevedere l’ammissione ad altri Enti del Terzo Settore e/o ad una rete di cui all’art. 41 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 nonché ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che utilizzano, e/o sono autorizzati ad utilizzare, il Marchio e Denominazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

Art. 2

Sede

1. La sede legale dell'Organizzazione è fissata in Milano, via Umberto Cagni civ. 21, e potrà essere spostata, nell'ambito dello stesso comune, con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro comune dovrà essere deliberato dall'Assemblea con modifica dello Statuto con l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.
2. L'Organizzazione può altresì dotarsi, qualora ritenuto utile al perseguimento degli scopi sociali, di una o più sedi operative distaccate nel territorio dove svolge le attività generali, con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa autorizzazione dell'Ufficio di cui all'art. 1 comma 4, ed assumeranno la denominazione di "O.d.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Milano - Distaccamento di Figino.

Art. 3

Durata

1. La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Art. 4

Efficacia dello Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto che vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'attività della Organizzazione stessa.
2. Lo statuto è interpretato e applicato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dettati dall'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

Finalità e attività

1. L'Organizzazione opera in armonia con i principi dettati dalla Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Organizzazione, per il conseguimento dell'oggetto sociale, fonda la propria azione sull'operosità di cittadini volontari ad essa associati che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie dell'azione stessa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. sono attività di interesse generale dell'Organizzazione:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- d) Sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione dei propri associati in materie di volontariato, primo soccorso e interventi specifici nonché divulgare il concetto della legalità attraverso incontri nelle scuole di ogni ordine e grado coinvolgendo le giovani generazioni e i cittadini stessi;
- e) Valorizzare, salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente, formando operatori abilitati a svolgere i compiti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189; del paesaggio, della natura e della città attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini mediante la realizzazione di progetti;
- f) promuovere, svolgere, organizzare e diffondere, in proprio o in collaborazione con altri organismi o Enti Pubblici e/o privati, conferenze, mostre, seminari, incontri e convegni attinenti alle finalità solidaristiche e qualsiasi altro tipo di attività nell'ambito della cultura, del patrimonio storico ed artistico nonché la diffusione della pratica del volontariato attraverso la realizzazione di progetti atti a coinvolgere i cittadini e le giovani generazioni;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- w) Svolgere attività di assistenza generica alla persona, assistenza sanitaria e ambientale, con proprio personale volontario in apporto diretto con la propria struttura e con gli altri Enti aventi medesime finalità, anche a favore di persone immigrate, nonché attraverso la conduzione di centri predisposti a tali scopi, per la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno salvaguardando i diritti umani dettati negli artt. 1 e 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
- y) La prevenzione e il soccorso su luoghi di sinistri, incendi, crolli, allagamenti e laddove si possa apportare ausilio assumendo atteggiamenti utili per alleviare lo stato di disagio, scongiurare ulteriori conseguenze, segnalando condizioni di pericolo, soccorrendo la popolazione in collaborazione con le istituzioni preposte, ai sensi del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, e della Legge



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

Regionale. Diffondere la conoscenza e la cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere, nelle comunità, l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini.

- z) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale.
5. L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi decreti. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'Organizzazione può inoltre realizzare attività per la raccolta di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6

Associato e ammissione

1. Sono associati di diritto, i soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione della ODV.
2. Nell'Organizzazione vige il principio della porta aperta, ossia ciascuno ha diritto di chiedere di entrare a farvi parte, ma non gode del diritto di entrarvi. Tale principio è disciplinato dall'art. 23 del d.lgs 117/2017.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno.
4. Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
5. L'aspirante Associato, ai fini dell'ammissione all'Organizzazione, deve preliminarmente dimostrare di trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - non aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Organizzazione;
 - dimostrare di essere in linea con gli intenti, ideali e gli obiettivi perseguiti dall'Organizzazione;
 - dimostrare la volontà di aderire all'Organizzazione al fine di poter contribuire con il proprio apporto personale, a titolo gratuito, al raggiungimento degli scopi solidaristici e idealistici per cui è stata costituita.
6. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, in quanto da tale decisione deriva l'equilibrio organizzativo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

7. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e quanto indicato nel successivo art. 9.
9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 7

Quota Associativa

1. Gli associati all'Organizzazione sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea.
2. La quota associativa deve essere versata entro il mese di febbraio di ogni anno, pena la decadenza dello status di associato per morosità, deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri ed in particolare:
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore che richiama l'art. 2409 del Codice Civile;
 - dare le dimissioni in qualsiasi momento.
2. Gli associati hanno diritto al voto attivo, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, per:
 - Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi. Gli Associati possono essere eletti negli organi sociali se in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza; assenza di incompatibilità con altri enti aderenti o non aderenti al Terzo Settore; pregressa conoscenza dell'Organizzazione per l'effettiva partecipazione e la maturata esperienza dei livelli organizzativi;
 - le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti.
3. Gli associati hanno il dovere di:



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

- rispettare le regole del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere del Consiglio Direttivo, Assembleari e, se l'Organizzazione è aderente, alle disposizioni impartite dall'Ente Associato;
- tenere un comportamento, nei confronti degli altri associati ed all'esterno dell'Organizzazione, animato dallo spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dello spirito dell'Organizzazione e le norme dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Rispettare le disposizioni che regolano l'utilizzo del Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
2. L'associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Organizzazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta, tramite raccomandata, posta elettronica certificata o brevi manu, la sua volontà al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
3. L'associato decade dalla qualifica per morosità per mancato pagamento della quota associativa trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza prevista;
4. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti. Il provvedimento dovrà essere comunicato all'interessato a mezzo posta raccomandata, pec, brevi manu. All'Associato è concesso un termine di trenta giorni per produrre eventuali giustificazioni ed essere sentito, solo se richiesto dallo stesso, a discolta. Esso potrà ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. In tal caso il Presidente deve convocare l'assemblea, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, entro sei mesi dal ricevimento del ricorso. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e, se richiesto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione è comunicata all'associato per posta, pec o brevi manu.
5. Il Presidente, nelle more dell'iter procedimentale di esclusione, tenendo conto della gravità dei fatti e delle conseguenze che potrebbero insorgere a danno dell'Organizzazione, può adottare, nei confronti dell'Associato, un provvedimento di sospensione cautelare da ogni attività associativa fino a conclusione del procedimento stesso.
6. Fermo restando applicarsi, nel rispetto delle previsioni generali dello Statuto, anche in materia di Regolamento di Disciplina, si considerano, comunque, gravi inadempienze quelle che impediscono del tutto o in parte il raggiungimento dello scopo sociale nonché quelle che incidono negativamente



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

sull'intero contesto dell'Organizzazione, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini o abbia espressamente e pubblicamente manifestato idee o poste in essere condotte apertamente contrastanti con detti valori e finalità, tali che la permanenza nell'Organizzazione possa oggettivamente dar luogo ad un danno concreto d'immagine. In questo caso l'esclusione è dovuta alla perdita di fiducia nel socio e anche al discredito che potrebbe derivarne alla società.

7. L'associato può ricorrere alla competente autorità entro sei mesi dalla data di notifica della delibera assembleare.
8. Gli associati che per qualsiasi motivo cessano di appartenere all'Organizzazione non godono di alcun diritto.

Art. 10

Organi sociali

1. Sono organi permanenti dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli Associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo
 - Organo di revisione
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11

L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. L'assemblea è presieduta dal Responsabile dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Responsabile o persona nominata a presiedere l'assemblea stessa.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Responsabile dell'Organizzazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata, e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. La comunicazione agli associati potrà avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e/o con l'utilizzo degli strumenti informatici previsti dall'ordinamento giuridico, ai recapiti indicati dagli stessi e trascritti nel registro previsto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. a) del presente Statuto. L'avviso sarà comunque esposto nella sede sociale.
5. L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizioni che;



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

- a. sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti dell'ordine del giorno.

In questo caso, oltre alla data di prima e seconda convocazione, l'ora e ordine del giorno, dovrà riportare anche il codice di accesso e l'indicazione della piattaforma su cui si svolgerà l'adunanza. Questa modalità non potrà essere svolta per le Assemblee straordinarie o quando è prevista una votazione segreta.

6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
7. Le votazioni possono essere a scrutinio palesi o a scrutinio segreto. Le votazioni che interessano le persone sono sempre a scrutinio segreto.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano gli associati compreso gli assenti o dissenzienti.
9. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio; per l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea ha il compito di:
 - a. determinare le linee generali programmatiche dell'Organizzazione;
 - b. approvare il bilancio consultivo e preventivo e, se previsto, il bilancio sociale;
 - c. nominare o revocare i componenti degli organi sociali;
 - d. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'Organizzazione;
 - e. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. deliberare, in via definitiva ed a voto segreto, sull'esclusione dell'associato qualora quest'ultimo abbia proposto ricorso al provvedimento del Consiglio Direttivo;



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

- h. deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i. deliberare l'approvazione dei regolamenti;
- j. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- l. deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13

Assemblea Ordinaria

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati intervenuti in proprio e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
- 2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3. Ciascun associato dispone del voto singolo.
- 4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.
- 5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14

Assemblea straordinaria

- 1. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con voto favorevole dei due terzi dei presenti. La votazione può essere richiesta a scrutinio segreto.
- 2. Ciascun associato dispone del voto singolo.
- 3. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15

Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo "esecutivo" dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari non inferiore a 3 (tre) e massimo 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
- 3. Ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o determina l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o chi ha in atto procedimento giudiziari in atto.

4. I membri degli organi di cui all'art. 10 non possono rivestire cariche direttive in altri Enti del Terzo Settore. Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile in quanto compatibile.
5. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, si procede convocando l'Assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti. In ogni caso la carica dei nuovi consiglieri decade alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente, entro 15 giorni, deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
6. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e/o Tesoriere.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza in videoconferenza o teleconferenza, a condizioni che:
 - a. Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
 - b. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione oggetto di verbalizzazione;
 - c. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, e può deliberare, quando è presente la maggioranza dei componenti escluso il Presidente. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Non sono ammesse deleghe che rappresentino i componenti del Consiglio Direttivo assenti.
10. L'ingiustificata assenza di un componente del Consiglio Direttivo a più di 3 (tre) riunioni comporta l'immediata decadenza dalla carica.
11. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
12. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a. attua le deliberazioni dell'assemblea;



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

- b. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - c. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - d. curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - e. stipula i contratti inerenti all'attività associativa;
 - f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
 - h. individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - i. assegna con delibera agli associati o ai volontari incarichi operativi o di coordinamento di nuclei;
 - j. adotta provvedimenti disciplinari e delibera di esclusione degli associati;
 - k. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - l. assume personale dipendente; stipula contratti di lavoro; conferisce mandati di consulenza;
 - m. fissa regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Organizzazione;
 - n. ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
13. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
2. L'incarico di Presidente è attribuito dal Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca dell'incarico, deliberata a maggioranza, e a voto segreto, dallo stesso Consiglio Direttivo. La revoca dell'incarico di Presidente non comporta la decadenza da Consigliere.
3. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni assembleari e consigliati; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

5. In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. In caso di dimissioni volontarie o revoca dell'incarico, il Vice Responsabile, entro 15 (quindici) giorni dalla data delle dimissioni o della revoca dell'incarico, convoca il Consiglio Direttivo per la ratifica delle dimissioni e la nomina del nuovo presidente che resterà in carica secondo quanto indicato nel comma 2.

Art. 17

Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - la gestione delle risorse umane: dipendenti e volontari;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

Organo di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 19

Il Presidente Onorario

1. Il Presidente della Sezione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di riferimento in carica, anche in considerazione di quanto indicato nell'art. 1 comma 4 del presente Statuto, è Presidente Onorario dell'Organizzazione.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

2. Il Presidente Onorario; non può rivestire incarichi negli organi sociali di cui al precedente art. 9; non ha l'obbligo del pagamento della quota associativa annuale; ha diritto di partecipare alle riunioni delle Assemblee di cui ai precedenti artt. 12 e 13 e alle riunioni del Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 14, ha diritto di parola ma non ha diritto di voto.
3. Il Presidente della Sezione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di riferimento qualora associato all'Organizzazione, perde la qualità di Presidente Onorario ed acquisisce i diritti e doveri di cui al precedente art. 8.

Art. 20

Libri sociali

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari;
 - e. registro dell'inventario;
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di consultare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. Le spese per l'estrazione di copie di atti o documenti, nel rispetto delle norme sulla privacy, sono a carico del richiedente. Al presente comma si applicano le norme di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Art. 21

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
2. Si applica il regime fiscale di cui al Titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii..

Art. 22

Beni



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nel registro di cui all'art. 20 comma 1 lettera e., depositato presso la sede dell'Organizzazione, dove sono elencati e descritti tutti i beni di proprietà ovvero tutti i beni mobili e immobili di un certo valore conferiti all'Organizzazione, acquistati tramite il denaro dell'ente o entrati a far parte in qualsiasi modo del suo patrimonio.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24

Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 25

Bilancio Sociale

1. È redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 con le modalità indicate nel Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

Art. 26

Rapporti con Enti Pubblici



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

1. In armonia con quanto dettato dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n.117/2017, l'Organizzazione può offrire i propri servizi ad Enti Pubblici ed Istituzioni, di cui al D.Lgs 165/2001, al fine di coadiuvare gli stessi nell'esercizio delle funzioni proprie di programmazione e organizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi nei settori di attività dell'Organizzazione, attraverso affidamento diretto, o forme di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto dei principi a garanzia della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e della libera concorrenza, secondo quanto dettato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le forme di collaborazione di cui al precedente comma 1, sono fissate in apposite convenzioni finalizzate e redatte nelle forme previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 e ss.mm.ii..

Art. 27

Rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

1. La ODV mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato attraverso il Co.N.S.Vol. (Coordinamento Nazionale dei Servizi di Volontariato);
2. La natura dei rapporti con l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, e della concessione del Marchio e Denominazione, sono oggetto di un apposito atto scritto approvato dall'Assemblea degli Associati.
3. Tale concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato, come previsto dall'art. 1 comma 4 del presente Statuto. In tal caso l'Organizzazione avrà l'obbligo, entro il termine perentorio di 15 giorni, di:
 - a) Modificare il presente Statuto eliminando ogni riferimento all'Associazione Nazionale Polizia di Stato attraverso il Marchio e Denominazione;
 - b) Eliminare sui beni mobili e immobili il Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sotto ogni forma.
4. La Presidenza Nazionale, attraverso l'Ufficio per il Controllo del Marchio e Denominazione, può disporre, in qualsiasi momento, una verifica delle attività svolte dall'Organizzazione, acquisendo le motivazioni per l'applicazione del precedente comma 3.
5. Al presente articolo si applicano le norme contenute nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale", e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni civili e penali sull'uso improprio del Marchio e Denominazione concesso in forma gratuita.

Art. 28

Personale retribuito

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 29

Volontario e attività di volontariato



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.
6. Al Volontario aderente all'Organizzazione non è ammesso svolgere attività in altre organizzazioni aventi gli stessi scopi sociali ed in particolar modo riconducibili all'art. 5 comma 1 lettera y) del D.Lgs. 117/2017, ma può svolgere attività a favore di altri Enti del Terzo Settore che utilizzino Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato costituiti su tutto il territorio nazionale aventi gli stessi scopi e finalità.

Art. 30

Assicurazione dei Volontari

1. I volontari che svolgono attività di volontariato sono iscritti nell'apposito registro di cui al precedente art. 20 lettera d), secondo le modalità previste, e assicurati contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 31

Uniforme

1. Nello svolgimento delle attività operative, i volontari utilizzano l'uniforme realizzata, di massima, secondo le indicazioni di cui all'allegato "A" del presente Statuto.

Art. 32

Mezzi in dotazione

1. I mezzi di proprietà dell'Organizzazione, o concessi in comodato d'uso dal Dipartimento Nazionale o Regionale di Protezione Civile, dai Coordinamenti Regionali o provinciali di Protezione Civile o dagli uffici provinciali o comunali di protezione civile, sono dotati di livrea istituzionale autorizzata dalla Presidenza Nazionale attraverso il Co.N.S.Vol.. La predetta livrea o l'apposizione del Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, non potrà essere utilizzata sui mezzi propri o privati concessi in comodato d'uso gratuito, la cui materia è disciplinata dall'art. 1803 e



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - MILANO

seguenti del Codice Civile e dall'art. 94, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.,

2. Per i mezzi iscritti ed impiegati in attività di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice di Protezione Civile", l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi supplementari visivi e di allarme, sono subordinati alla scrupolosa osservanza delle norme dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e ss.mm.ii..

Art. 33

Responsabilità dell'Organizzazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione, così come dettato dall'art. 38 del Codice Civile.

Art. 34

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore che utilizzano Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato costituiti su tutto il territorio nazionale previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, secondo i criteri dettati nell'art. 9 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. Prima di devolvere il patrimonio ad altri enti del terzo settore diversi a quelli indicati nel precedente comma, si ha l'obbligo di eliminare il Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sotto ogni forma.

Art. 35

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dettate dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e ss.mm.ii., nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.